

DELIBERA N. 40/08/CSP

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Video 1 s.r.l. (emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telesalute”) per la violazione dell’articolo 34, comma 4, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO IL “Codice di autoregolamentazione Tv e Minori” approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo in data 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie in data 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il “Regolamento in materia di procedure sanzionatorie”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l’atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità in data 25 settembre 2007, n. 108/07/DICAM, notificato in data 8 ottobre 2007, con il quale è stata contestata alla società Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.za Scansano, n. 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Telesalute”, la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso, fino alle 16:01:16 del 12 settembre 2006 e fino alle 16:03:07 del 13 settembre 2006, propaganda di servizi di pronostici del lotto attraverso le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo;

VISTE le memorie giustificative della società Video 1 S.r.l. pervenute in data 24 ottobre 2007 (prot. 63248) in cui è stata eccepita l'infondatezza della contestazione per le seguenti ragioni :

- lo "sforamento" in fascia protetta della pubblicità di servizi a valore aggiunto è avvenuto rispettivamente per 1 minuto e 16 secondi e per 3 minuti e 7 secondi, costituendo di per sé prova del fatto che non vi è stata alcuna volontà di violare le regole del Codice di autoregolamentazione, ma si è verificato un errore tecnico che ha comportato il mancato distacco dal satellite all'ora prevista;
- l'errore, è consistito in un ritardo nell'orologio di stazione che governa il distacco dal satellite, oggetto di immediato intervento tecnico di riparazione da parte del personale addetto alla manutenzione del sistema;
- inoltre, nel settembre 2006, i macchinari per la messa in onda erano in fase di sostituzione con nuovi apparecchi più aggiornati e tecnologicamente più avanzati;

SENTITI i rappresentanti della società concessionaria in audizione in data 13 novembre 2007, nel corso della quale, gli stessi, nel confermare le eccezioni contenute nelle memorie difensive, hanno ribadito che la società non ha mai posto in essere contratti che prevedono tale tipo di trasmissioni nella fascia protetta; inoltre gli stessi hanno chiesto e ottenuto di produrre ulteriore documentazione a comprova di quanto sostenuto entro dieci giorni decorrenti dalla data di svolgimento dell'audizione stessa;

VISTA la documentazione aggiuntiva inviata dalla società e pervenuta in data 23 novembre 2007, prot. 70467, dalla quale si evince che la fornitura e installazione dei nuovi macchinari alla società collegata alla fase di profondo rinnovamento tecnico e di immagine dell'emittente, è avvenuta nel periodo in cui si sono svolti i fatti oggetto di contestazione;

RITENUTO di non poter accogliere le dedotte eccezioni per le seguenti ragioni:

- la documentazione aggiuntiva prodotta dalla società non include prova del guasto tecnico occorso all'orologio, come sostenuto nelle memorie del 24 ottobre 2007, né l'acquisizione di nuovi macchinari è idonea di per sé a sollevare l'emittente dalla responsabilità di vigilare sulla rispondenza delle trasmissioni alla normativa vigente in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi;
- la circostanza che i contratti non prevedano la messa in onda di tali trasmissioni nella fascia protetta non esclude che l'emittente adotti preventivamente ogni cautela per evitare situazioni che possono recare nocumento ai minori e che si sia trattato di un episodio involontario non esclude la responsabilità dell'emittente giacché grava sulla stessa l'obbligo di vigilare sulla rispondenza della programmazione alla normativa vigente;
- la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (lo sviluppo psichico e morale del minore), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla

rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità;

RITENUTO, pertanto, che la trasmissione da parte dell'emittente Telesalute fino alle 16:01:16 del 12 settembre 2006 e fino alle 16:03:07 del 13 settembre 2006, di propaganda di servizi di pronostici del lotto attraverso le numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo integri la fattispecie di programmazione di cui alle citate norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente con specifico riferimento alla tutela dei minori;

VISTO il paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) ai sensi degli articoli 35 e 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per il fatto contestato nella misura pari al minimo edittale corrispondente a euro 5.000,00 (cinquemila/00), in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81 in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione, essa deve ritenersi oggettivamente elevata in considerazione dell'incidenza del comportamento su rilevanti beni giuridici, quale la tutela dei minori;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si prende atto che l'emittente ha a disposizione nuovi macchinari;
- con riferimento alla personalità dell'agente, l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività e in particolare l'esercizio del controllo della piena conformità dell'emesso al quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ORDINA

alla società Video 1 S.r.l., con sede legale in Roma, P.za Scansano, n. 8, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "*Telesalute*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la violazione del paragrafo 4.4, lett. b) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori come recepito dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 40/08/CSP", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, della sanzione irrogata con la presente delibera deve essere data adeguata pubblicità mediante apposita comunicazione da parte dell'emittente sanzionata nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, lì 4 marzo 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per **IL SEGRETARIO GENERALE**
M.Caterina Catanzariti

